

DIVISIONE TECNICA – UFFICIO CIMITERI

## COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ritenuta la necessità di disciplinare le norme comportamentali e di servizio all'interno dei Cimiteri cittadini nei giorni dedicati alla Commemorazione dei Defunti:

## **ORDINA**

- 1. Nei giorni dal **28 Ottobre al 6 Novembre p.v. compresi** è sospeso ogni genere di lavoro edilizio nell'interno dei Cimiteri. E'sospesa l'effettuazione di esumazioni e di estumulazioni (ordinarie e straordinarie) e in detti giorni i viali dovranno essere perfettamente sgombri da qualunque materiale, nonché da veicoli, anche a mano, e da qualsiasi attrezzo.
- 2. I conducenti di autovetture dovranno uniformarsi agli ordini dei Funzionari ed Agenti Municipali in servizio.
- 3. E' vietato ai rivenditori di qualsiasi merce di sostare, circolare, impiantare banchi lungo la strada di accesso ai vari Cimiteri, sui piazzali e nelle adiacenze.
- 4. Tutti indistintamente i visitatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria qui di seguito riportate in estratto.

## Estratto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Art. 88 I-I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore agli otto anni se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito infine passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta.

2 – I divieti di cui al precedente comma non si applicano ai mezzi di locomozione dei non deambulanti ed i cani al servizio dei non vedenti.

Art. 93 I – Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 94  $I - \dot{E}$  assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero e delle cappelle, alle lapidi etc.

com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dal Comune.

Art. 96 I — Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del Cimitero o di Polizia Urbana e Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze amministrative e penali ai sensi di Legge.

Art. 97 I – La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecunaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 19834, n° 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 Luglio 1961, n° 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 Novembre 1981, n° 689.

Biella, addi' 29 Settembre 2016

IL DIRIGENTE
Arch. Graziano PATERGNANI